

===== **STATUTO** =====
===== **della** =====
===== **"Fondazione Banca di Pianfei e Rocca de' Baldi -Verde-Blu -**
===== **ETS"** =====

Statuto redatto in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) e successive modificazioni, per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – Sezione Piemonte. =====

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

===== **Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile** =====

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") e successive modificazioni, è costituita su iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi (d'ora innanzi, il "Fondatore") la fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione Banca di Pianfei e Rocca de' Baldi – Verde-Blu - ETS"** (d'ora innanzi, la "Fondazione"). =====

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"). La Fondazione acquista la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 CTS a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi, il "RUNTS"). =====

1.3. Dalla data di iscrizione nel RUNTS, la Fondazione indica in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione medesimi, nonché l'acronimo "ETS" nella propria denominazione, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. =====

1.4. La Fondazione è costituita con un unico Partecipante Fondatore: la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi - società cooperativa per azioni con sede in Pianfei (CN), Via Villanova n.23, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4635.90, codice fiscale 00167840040 e partita IVA n. 02529020220. Lo Statuto è informato al principio di favorire il concorso del Partecipante Fondatore all'organizzazione e all'attività della Fondazione, in conformità alla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 2 – Sede** =====

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Pianfei, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte. =====

2.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune con semplice delibera, senza necessità di modifica statutaria, dandone comunicazione al RUNTS entro trenta giorni. Il trasferimento in altro Comune richiede modifica statutaria deliberata dall'Assemblea, con successiva iscrizione della variazione nel RUNTS. =====

2.3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominate. =====

===== **Art. 3 – Finalità** =====

3.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1 CTS, operando in favore di terzi o della comunità. =====

3.2. La Fondazione agisce nel rispetto dei principi di trasparenza, utilità sociale e assenza di fini di lucro così come declinati dal CTS. =====

===== **Art. 4 – Oggetto e attività di interesse generale** =====

4.1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare: =====

a) interventi e prestazioni sociali, nonché prestazioni socio-sanitarie, nei confronti di persone, nuclei familiari o categorie in condizioni di bisogno, svantaggio o fragilità, nonché, più in generale, in favore di terzi o della comunità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), del CTS; =====

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), del CTS; =====

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h), del CTS; =====

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f), del CTS; =====

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di denaro, beni o servizi, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate ovvero di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u), del CTS. =====

4.2. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107, o dalla diversa normativa tempo per tempo vigente. =====

4.3. L'individuazione delle attività diverse di cui al comma che precede è rimessa al Consiglio Direttivo, che vi provvede con propria deliberazione, previo parere favorevole del Partecipante Fondatore, nel rispetto dei limiti statuari e della Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 5 – Durata** =====

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata. Essa si estingue e si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. =====

===== **TITOLO II – IL PARTECIPANTE FONDATORE** =====

===== **Art. 6 – Il Partecipante Fondatore** =====

6.1. La Fondazione è costituita con un unico Partecipante (d'ora innanzi, il "Partecipante" o il "Fondatore"), che riveste la qualifica di Partecipante Fondatore: la Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi. =====

6.2. La qualità di Partecipante Fondatore spetta alla Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi per tutta la durata della Fondazione e cessa solo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. =====

6.3. Il Partecipante Fondatore, in quanto persona giuridica, esercita i propri diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione – ivi compreso il diritto di deliberare in sede assembleare – per il tramite del proprio legale rappresentante o di un soggetto a tal fine delegato nelle forme di legge. =====

6.4. Il presente Statuto non prevede l'ammissione di ulteriori partecipanti successivi al Fondatore. Qualora in futuro si intendesse modificare tale impostazione, sarà necessario procedere a modifica statutaria nelle forme previste dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile, con successiva iscrizione della variazione nel RUNTS. =====

===== **Art. 7 – Diritti e obblighi del Partecipante Fondatore** =====

7.1. Il Partecipante Fondatore ha i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal-

la Normativa Applicabile. =====

7.2. Il Partecipante Fondatore ha diritto a: =====

- a) deliberare in sede assembleare e su tutte le materie di competenza dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto; =====
- b) essere informato sull'attività e sulla gestione della Fondazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto; =====
- c) esaminare i libri sociali di propria competenza, ai sensi del presente Statuto.

7.3. Il Partecipante Fondatore è tenuto a: =====

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi della Fondazione; =====
- b) mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti della Fondazione.

===== **TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE** =====

===== **Art. 8 – Patrimonio** =====

8.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla Fondazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite e destinate a patrimonio. =====

8.2. Il patrimonio della Fondazione è integralmente vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali. Non è in alcun caso possibile distribuirlo, nemmeno indirettamente, ai sensi dell'art. 8 CTS. =====

===== **Art. 9 – Entrate** =====

9.1. La Fondazione finanzia la propria attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: =====

- a) il Contributo Fondativo del Partecipante Fondatore, ove non destinato a incremento del patrimonio; =====
- b) i Contributi Annuali del Partecipante Fondatore, ove non destinati a incremento del patrimonio; =====
- c) gli apporti del Partecipante Fondatore diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
- d) le elargizioni, le donazioni e le disposizioni testamentarie di soggetti diversi dal Partecipante Fondatore, non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione; =====
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività della Fondazione; =====
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; =====
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione; =====
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. =====

===== **Art. 10 – Raccolta fondi e finanziamenti** =====

10.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS. =====

===== **Art. 11 – Irripetibilità di apporti e versamenti** =====

11.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato dal Partecipante Fondatore o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di recesso o estinzione del Partecipante Fondatore. =====

===== **Art. 12 – Salvaguardia del patrimonio** =====

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. =====

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. =====

===== **Art. 13 – Divieto di distribuzione** =====

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, CTS, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, al Partecipante Fondatore, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e ad altri membri degli organi della Fondazione, anche in caso di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. =====

13.2. Costituisce distribuzione indiretta, vietata ai sensi del comma precedente, ogni operazione che, in mancanza di valide ragioni economiche, comporti la corresponsione al Partecipante Fondatore, agli amministratori, ai lavoratori o a soggetti ad essi collegati di compensi, prezzi, corrispettivi o vantaggi economici superiori a quelli di mercato. =====

13.3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere integralmente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =

===== **TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE** =====

===== **Art. 14 – Organi** =====

14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"): =====

a) il Partecipante Fondatore, che delibera in sede assembleare (d'ora innanzi, l'"Assemblea"); =====

b) il Consiglio Direttivo; =====

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente"); =====

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario"); =====

e) l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 CTS; =====

f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 31 CTS, ovvero sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea); =====

14.2. La nomina e la revoca degli Organi sono di competenza del Partecipante Fondatore in sede assembleare, nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto.

===== **Sezione I – Il Partecipante Fondatore in sede assembleare** =====

===== **Art. 15 – Competenze dell'Assemblea** =====

15.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione, costituita dalla deliberazione del Partecipante Fondatore nelle materie di sua competenza. =====

15.2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 13 CTS. =====

15.3. Spetta all'Assemblea: =====

a) delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione; =====

b) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; =====

c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 CTS; =====

d) nominare e revocare il Revisore Legale, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno; =====

e) approvare il bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale; =====

- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere le relative azioni; =====
- g) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; =====
- h) approvare i regolamenti di propria competenza; =====
- i) deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità consentiti dalla Normativa Applicabile; =====
- j) deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 16 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea** =====

16.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta del Partecipante Fondatore o dell'Organo di Controllo. =

16.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza al Partecipante Fondatore, a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi comunicati alla Fondazione. =====

16.3. L'Assemblea è comunque validamente costituita e deliberante qualora il Partecipante Fondatore, i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo siano tutti presenti, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al comma precedente.

16.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età presente. =====

16.5. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario, che provvede alla redazione del verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea. ==

16.6. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Cuneo. Può svolgersi, in tutto o in parte, mediante collegamento audiovisivo a distanza, a condizione che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, e che al Partecipante Fondatore sia garantita la partecipazione in tempo reale alla discussione e al voto. =====

===== **Art. 17 – Deliberazioni dell'Assemblea** =====

17.1. L'Assemblea delibera con il voto favorevole del Partecipante Fondatore, espresso dal proprio legale rappresentante o da un soggetto a tal fine delegato nelle forme di legge. =====

17.2. Le deliberazioni aventi a oggetto lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, richiedono, oltre al voto favorevole del Partecipante Fondatore, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, ai sensi dell'art. 9 CTS. =====

17.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate e conservate nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea. I verbali di deliberazioni concernenti modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto, nonché lo scioglimento della Fondazione, devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico notarile. =====

===== **Sezione II – Consiglio Direttivo** =====

===== **Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo** =====

18.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione. =====

18.2. Al Consiglio Direttivo compete di: =====

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca; =

- b) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; =====
- c) deliberare qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione, nei limiti previsti dallo Statuto; =====
- d) predisporre e approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- e) adottare i regolamenti di propria competenza; =====
- f) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. =====

18.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera con il metodo collegiale. =====

18.4. I Consiglieri possono dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, qualora vi siano stati delegati. =====

===== **Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo** =====

19.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina, da un minimo di sette a un massimo di ventuno Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. =====

19.2. Poiché il Partecipante Fondatore non ha la natura di persona fisica, i Consiglieri sono persone fisiche designate dal Partecipante Fondatore medesimo, ai sensi dell'art. 26, comma 8, CTS. La loro nomina è deliberata dall'Assemblea. =====

19.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c. =====

===== **Art. 20 – Gratuità dell'incarico e compensi** =====

20.1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), CTS, dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'esercizio della funzione. =====

20.2. In deroga al comma precedente, l'Assemblea può deliberare la corresponsione di un compenso agli Amministratori, in ragione dell'impegno richiesto e delle caratteristiche dell'Ente. Il compenso deliberato deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), CTS e non può integrare, neppure indirettamente, distribuzione vietata di utili o avanzi di gestione. =====

===== **Art. 21 – Durata della carica** =====

21.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. =====

21.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per procedere alla sua integrale rielezione. =====

21.3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico senza che venga meno la maggioranza, il Consiglio Direttivo ne dà immediata comunicazione al Partecipante Fondatore, il quale provvede a designare il sostituto in forma assembleare. =====

21.4. I Consiglieri sono rieleggibili. =====

===== **Art. 22 – Convocazione del Consiglio Direttivo** =====

22.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dell'Orga-

no di Controllo. =====

22.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo a raggiungere con certezza il destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno, inviato a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. =====

22.3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo. =====

22.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, nel territorio della Provincia di Cuneo. Può svolgersi, in tutto o in parte, mediante collegamento audiovisivo a distanza, con le medesime garanzie previste per l'Assemblea dall'art. 16.6 del presente Statuto. =====

===== **Art. 23 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo** =====

23.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. =====

23.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età presente. =====

23.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

23.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione – intendendosi tali quelle aventi ad oggetto atti dispositivi del patrimonio o che incidano in modo rilevante sul patrimonio della Fondazione - occorre il voto favorevole unanime dei Consiglieri in carica. =====

23.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e l'astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza ai fini del calcolo del quorum deliberativo. =====

===== **Art. 24 – Responsabilità degli amministratori** =====

24.1. La responsabilità degli amministratori della Fondazione è disciplinata dall'art. 28 CTS. Gli amministratori rispondono verso la Fondazione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo Statuto. =====

===== **Sezione III – Presidente, Vice Presidente e Segretario** =====

===== **Art. 25 – Presidente e Vice Presidente** =====

25.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha i poteri di: =====

a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; =====

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) compiere atti di ordinaria amministrazione; =====

d) sovraintendere al buon andamento della Fondazione, verificando l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e della Normativa Applicabile; =====

e) esercitare i poteri eventualmente delegati dal Consiglio Direttivo; =====

f) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili nell'interesse della Fondazione, con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva; =====

g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. =====

25.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual-

volta questi sia assente o impedito. Il fatto dell'agire del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente. =====

===== **Art. 26 – Segretario** =====

26.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per l'amministrazione della Fondazione. =====

26.2. Il Segretario redige i verbali delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Presidente ne richieda la presenza. =====

26.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro delle Adunanze dell'Assemblea e del Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo. =====

===== **Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale** =====

===== **Art. 27 – Composizione dell'Organo di Controllo** =====

27.1. L'Organo di Controllo è composto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico ovvero da un Collegio di tre Controllori Effettivi. Nel caso di Collegio, l'Assemblea ne designa il Presidente all'atto della nomina. =====

27.2. Nei casi in cui l'Organo di Controllo non sia tenuto alla revisione legale dei conti, i suoi componenti devono essere scelti tra: soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. =====

27.3. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 CTS, tutti i suoi componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

===== **Art. 28 – Ineleggibilità e decadenza** =====

28.1. Non possono essere nominati componenti dell'Organo di Controllo e, se nominati, decadono dall'ufficio: =====

a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.; =====

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri e degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione; =====

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; =====

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali. =====

===== **Art. 29 – Durata in carica dell'Organo di Controllo** =====

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. =====

29.2. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. =====

===== **Art. 30 – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo** =====

30.1. L'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 CTS: =====

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto; =====

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione; =====

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; =====

d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS; =

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS; =====

f) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. =====

30.2. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo. =====

30.3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, esso è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di un membro. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima dell'adunanza, o almeno tre giorni prima in caso di urgenza. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

30.4. Non sono ammessi il voto per delega né il voto per corrispondenza. =====

===== **Art. 31 – Compenso dell'Organo di Controllo** =====

31.1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo, ovvero delibera la gratuità dell'incarico con rimborso delle spese documentate. =====

===== **Art. 32 – Revisione legale dei conti** =====

32.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ove obbligatoria ai sensi dell'art. 31 CTS, da un Revisore Legale ovvero da una Società di Revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. =====

32.2. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. L'incarico è rinnovabile. ===

Art. 33 – Responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale =====

33.1. La responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 28 CTS. =====

33.2. La responsabilità del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 2407 c.c. e dall'art. 31 CTS, in quanto applicabili. =====

===== **TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE** =====

===== **Art. 34 – Esercizio sociale** =====

34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi sociali di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

===== **Art. 35 – Bilancio d'esercizio** =====

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 CTS e alle norme regolamentari adottate ai sensi del medesimo decreto. =====

35.2. Il bilancio d'esercizio è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo proroga nei casi e nei modi previsti dalla legge. =====

35.3. Il bilancio d'esercizio approvato è depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 36 – Bilancio sociale** =====

36.1. Nei casi previsti dall'art. 14 CTS, per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato nel RUNTS secondo la Normativa Applicabile. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Con-

trolo ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS. =====

===== **Art. 37 – Scritture contabili e libri sociali** =====

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 CTS. =====

37.2. La Fondazione tiene obbligatoriamente i seguenti libri: =====

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono trasciversi anche i verbali redatti per atto pubblico notarile; =====

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato). =====

37.3. Il libro di cui alla lettera a) del comma 37.2 è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato dal Partecipante Fondatore, il quale può estrarne copia. Il libro di cui alla lettera b) è esaminabile da ciascun Consigliere e da ciascun componente dell'Organo di Controllo, se nominato. Il libro di cui alla lettera c) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo, se nominato, ed è riservato ai soli suoi componenti. =====

===== **TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglimento** =====

===== **Art. 38 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio** =====

38.1. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45 comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore operanti in uno o più dei Comuni che ricadono nella zona di competenza territoriale del Fondatore, individuati con una deliberazione del Consiglio Direttivo, preceduta da un parere vincolante del Fondatore. =====

===== **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE** =====

===== **Art. 39 – Clausola di rinvio** =====

39.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e della Normativa Applicabile vigente pro tempore. =====

===== **Art. 40 – Norme transitorie** =====

40.1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS. Fino a tale momento, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile applicabili alle fondazioni. =====

40.2. Qualora, in seguito a modifiche legislative sopravvenute, singole disposizioni del presente Statuto risultino in contrasto con la normativa vigente, le disposizioni difformi devono intendersi sostituite di diritto dalle corrispondenti norme di legge, fermo restando l'obbligo di procedere all'adeguamento statutario nelle forme prescritte. =====

F.to Bianchessi Luigi =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====